

Presenza di profumi allergizzanti e informazione al consumatore in cosmetici



Immagine tratta da:

<http://www.universparfums.tn/wp-content/uploads/2014/02/large-cosmetique-decoration-1-270x250.jpg>

Numero di campioni esaminati: 10
Campioni non conformi: 4 (40%)

Introduzione e obiettivi della campagna

Quotidianamente ognuno di noi fa utilizzo di differenti prodotti cosmetici. Per tutelare la salute di individui sensibili, la legislazione ha definito i profumi allergizzanti più importanti che devono figurare nell'elenco degli ingredienti di un prodotto, se superano una concentrazione definita (0,001% per prodotti che restano sulla pelle rispettivamente 0,01% per i prodotti da sciacquare). Scopo della campagna è stato da una parte il controllo della corretta dichiarazione di tali profumi allergizzanti, in differenti tipi di prodotti cosmetici tramite esame analitico; dall'altra la valutazione dell'etichetta completa secondo i requisiti legislativi. Nei casi di produttori ticinesi (N=2) è stata eseguita anche un'ispezione dell'attività.

Basi legali

- LDerr: Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso
- ODerr: Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso
- OCos: Ordinanza del DFI sui cosmetici

Risultati e conclusioni

In generale

Le analisi chimiche dei profumi allergizzanti sono state eseguite in subappalto presso il Laboratorio cantonale di Zugo (AVS, Amt für Verbraucherschutz di Zugo).

In due casi (in una pomata e in un colore per capelli) è stata rilevata la presenza di profumi allergizzanti non dichiarati in etichetta. La messa in commercio dei due prodotti è stata vietata.

Nel controllo delle informazioni in etichetta, in un caso (in una pomata), sono state contestate anche allusioni sulla salute non ammesse. In un secondo prodotto (in un gel viso) è stata rilevata la presenza di un conservante ammesso unicamente nei prodotti da sciacquare. Inoltre, in uno shampoo è stata contestata la presenza di un olio che non figurava nell'elenco ingredienti.

In alcuni casi, l'analisi chimica ha rilevato meno sostanze allergizzanti di quelle dichiarate. Infatti, è prassi dei produttori di cosmetici utilizzare lo stesso imballaggio per esempio per differenti "nuances" di colore, in particolare nei coloranti per capelli.

- In una delle due aziende ispezionate sono state rilevate alcune mancanze come ad esempio: indicazioni sulla salute non ammesse sul sito internet e materiale pubblicitario,
- documentazione dell'autocontrollo incompleta,

- assenza di certificati di conformità degli imballaggi.

In particolare

Nel corso del 2019, a tutte le aziende cantonali attive nel settore, così come a tutti coloro che hanno interpellato il Laboratorio cantonale in previsione di iniziare un'attività nel settore dei cosmetici (importazione, produzione), è stata inoltre ricordata la necessità di elaborare una documentazione informativa per ogni prodotto cosmetico (PIF - product information file) e la relativa valutazione della sicurezza entro il 30 aprile 2021.

Nell'Ordinanza sui cosmetici (OCos, RS 817.023.21), in particolare la sezione 3 <https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20143407/index.html#id-3> **(che non si applica ai cosmetici artigianali distribuiti localmente, nell'ambito circoscritto di un bazar, di una festa scolastica o di una situazione analoga, fatta eccezione per i cosmetici specificamente destinati ai bambini al di sotto di 3 anni o applicati in zona perioculare e sulle membrane mucose)** sono infatti inseriti, per la prima volta nella terminologia cosmetica (ripresi dagli articoli 10 e 11 del nuovo regolamento CE 1223/2009) termini quali "Documentazione Informativa sul Prodotto" (P.I.F. Product Information File) e "Valutazione della Sicurezza" (Safety Report).

La "Documentazione Informativa sul Prodotto" deve contenere le informazioni seguenti, se necessario aggiornate:

- una descrizione del cosmetico che consenta di collegare la documentazione informativa sul prodotto al cosmetico stesso;
- la relazione sulla sicurezza del cosmetico
- una descrizione del metodo di fabbricazione e una dichiarazione di conformità alla buona prassi di fabbricazione;
- qualora la natura o gli effetti del cosmetico lo giustifichi, le prove degli effetti attribuiti al cosmetico;
- i dati concernenti le sperimentazioni animali effettuate dal fabbricante, dai suoi agenti o dai suoi fornitori relativamente allo sviluppo o alla valutazione della sicurezza del cosmetico o dei suoi ingredienti.

La documentazione informativa sul prodotto deve essere redatta in una lingua ufficiale della Confederazione o in inglese. È conservata per dieci anni dalla data in cui l'ultimo lotto del cosmetico è stato immesso sul mercato per la prima volta.

Si può rinunciare a costituire una documentazione informativa sul prodotto se tale documentazione è già stata redatta all'estero per il medesimo cosmetico e corrisponde ai requisiti di cui sopra. L'importatore o il distributore deve poterne fornire la prova alle autorità cantonali d'esecuzione.

La "Valutazione della Sicurezza" è effettuata sulla base delle informazioni adeguate e una relazione sulla sicurezza del cosmetico è redatta conformemente all'allegato 5 della OCos. La valutazione della sicurezza tiene conto dell'uso cui è destinato il cosmetico e dell'esposizione sistemica anticipata ai singoli ingredienti nella formulazione finale. Essa utilizza un approccio adeguato basato sulla forza probante per verificare i dati provenienti da tutte le fonti esistenti. La relazione sulla sicurezza del cosmetico è aggiornata tenendo conto delle informazioni supplementari pertinenti disponibili dopo l'immissione sul mercato del prodotto. La valutazione della sicurezza del cosmetico di cui all'allegato 5 parte B deve essere eseguita da persone in possesso di un diploma o di un altro titolo che attesti una formazione universitaria teorica e pratica in campo farmaceutico, tossicologico, medico o in discipline analoghe, o una formazione riconosciuta equivalente. Gli studi di sicurezza non clinici menzionati nella valutazione della sicurezza devono essere conformi ai principi della buona prassi di laboratorio secondo le relative norme in vigore nel momento in cui lo studio è stato realizzato. La relazione sulla sicurezza dei cosmetici deve inoltre affrontare adeguatamente la presenza di nanomateriali, in particolare deve contenere le informazioni relative al nanomateriale utilizzato.

In Ticino, nel caso di piccoli produttori c'è ancora margine di miglioramento per quanto riguarda il rispetto della legislazione in vigore, soprattutto per quanto riguarda la caratterizzazione. L'introduzione del PIF dovrebbe comunque garantire un livello ancora più elevato di sicurezza e qualità dei prodotti. Per i prodotti di importazione, questa situazione è già presente in quanto per le aziende europee il PIF è già obbligatorio da alcuni anni (2017).